Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma

REGOLAMENTO PER IL PARERE DI CONGRUITA'
e/o PER L'OPINAMENTO DELLE PARCELLE

(approvato con delibera 14 luglio 2015)

1) SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE IL PARERE DI CONGRUITA' O L'OPINAMENTO

Hanno facoltà di richiedere il parere di congruità o l'opinamento delle proprie parcelle gli iscritti all'albo dell'Ordine di Parma. Non viene formulato parere di congruità, o non si procede all'opinamento, sulle stesse a richiesta del cliente o di terzi.

2) ISTANZA

L'istanza di parere di congruità o di opinamento deve essere redatta in forma scritta e contenere una sommaria descrizione delle prestazioni professionali effettuate e del valore che il richiedente ha ritenuto di attribuire alla controversia, con riferimento agli atti dai quali può essere rilevato e verificato.

All'istanza deve essere allegata la parcella o la nota pro-forma - in duplice copia - ed inoltre tutta la documentazione che il richiedente ritiene utile. La parcella o la nota pro-forma, da sottoporre a parere di congruità o di opinamento devono esser redatte analiticamente.

In caso di istanza di opinamento, gli onorari devono essere indicati, separatamente dai diritti e dalle spese, voce per voce secondo la tariffa; per le udienze di trattazione deve essere indicato il numero e la data in cui sono state assunte, per l'assistenza ai mezzi di prova deve essere specificato il o i mezzi di prova cui si è partecipato, indicando onorario separato per ognuno di essi; ugualmente, qualora vi siano più memorie deve essere indicato l'onorario per ognuna di esse.

In caso di istanza di parere di congruità, i compensi non devono essere indicati complessivamente ma per fase, specificando per ognuna di esse le prestazioni effettuate, in conformità a quanto disposto dal D.M. 55/2014 o ratione temporis, dal precedente D.M. 140/2012.

Devono sempre essere indicate le generalità del cliente e l'indirizzo esatto dello stesso.

Per le controversie giudiziali, dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti:

a) tutti gli atti giudiziari, ivi compresi quelli delle controparti;

b) il verbale di causa;

c) il provvedimento che ha definito, anche parzialmente, il giudizio.

Per gli affari stragiudiziali, deve essere allegata la copia di tutti gli atti redatti e di quant'altro possa riguardare la prestazione eseguita.

3) DEPOSITO

L'istanza, con i relativi allegati, deve essere depositata (in bollo per le difese di fiducia) presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine, che appone su detta domanda il timbro di depositato, con l'indicazione del giorno.

4) COMMISSIONE PARCELLE

Il Consiglio dell'Ordine, entro 30 giorni dall'avvenuta elezione, nomina la commissione per l'esame delle istanza di parere di congruità o di opinamento delle parcelle, composta da cinque consiglieri.

La commissione, nella sua prima convocazione, effettuata a cura del consigliere più anziano, elegge, al suo interno, con votazione segreta, il presidente e d il segretario.

Il presidente convoca la commissione, normalmente con cadenza settimanale e, comunque, ogni volta che lo ritiene opportuno e coordina i lavori della commissione.

In caso di impedimento del presidente, lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.

Di ogni seduta viene redatto verbale da conservarsi in apposito registro, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal verbalizzante.

5) COMPETENZA

La competenza relativa all'opinamento o al parere di congruità di ogni singola parcella è così determinata:

a) per compensi di importo fino ad € 25.000,00, è competente la commissione.

La commissione delibera collegialmente, con un numero di presenti pari ad almeno tre componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente, o di chi ne fa le veci.

Qualora la commissione ritenga che possano sussistere dubbi interpretativi o, comunque, in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, può rimettere il parere al Consiglio dell'Ordine, in sede collegiale.

b) Per le parcelle con compensi di valore superiore ad € 25.000,00, il parere è di competenza del Consiglio dell'Ordine in sede collegiale.

6) POTERI ISTRUTTORI

Ogni qualvolta lo ritengano opportuno, la commissione e/o il Consiglio, possono richiedere all'iscritto il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti o verbali, convocando, in quest'ultimo caso, l'iscritto.

Qualora l'iscritto non ottemperi all'invito di deposito degli ulteriori documenti, ovvero non fornisca i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento o di parere di congruità viene dichiarata improcedibile.

In quest'ultimo caso, l'iscritto potrà, successivamente, depositare nuova istanza di parere o di opinamento, corredata dai documenti mancanti, ovvero dando atto della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti.

7) ***TERMINI PER L'EMISSIONE DEL PARERE DI CONGRUITA' O DELL'OPINAMENTO***

Il parere di congruità o di opinamento delle parcelle i cui compensi vengono liquidati in sede di commissione, deve essere effettuato entro 40 giorni dalla data di deposito dell'istanza e relativi allegati.

Per le parcelle liquidate dal Consiglio, la liquidazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'avvenuto deposito dell'istanza e dei relativi allegati.

I termini di cui sopra sono interrotti dalla richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti - ai sensi del precedente art. 6, comma 1- e ricomincia a decorrere un ulteriore termine, di pari durata a quello iniziale, dal momento in cui sono stati depositati i documenti o forniti i chiarimenti richiesti.

In ogni caso, con provvedimento sommariamente motivato, la commissione od il Consiglio possono prorogare i termini di cui sopra, fino a un massimo di giorni 30.

I termini di espressione del parere di congruità o di opinamento rimangono sospesi nel mese di agosto di ogni anno.

Ugualmente i termini di espressione del parere o di opinamento sono sospesi ove il Consiglio dell'Ordine, avendo ricevuto una segnalazione in prevenzione del cliente dell'iscritto, ritenga di esperire un tentativo di conciliazione fra le parti, ovvero quando queste ultime lo abbiano, anche singolarmente, richiesto ex art. 13 co. 9 L. 247/2012

Il termine inizia a decorrere nuovamente dalla data del provvedimento con cui il Consiglio dichiara chiuso il procedimento di tentativo di conciliazione.

Espresso il parere o l'opinamento, la commissione od il Consiglio provvedono a depositare il relativo fascicolo in segreteria.

La segreteria del Consiglio dell'Ordine dovrà dare comunicazione dell'avvenuto parere di congruità o dell'opinamento all'interessato telefonicamente, o a mezzo mail, o a mezzo fax, o a mezzo P.E.C., entro cinque giorni dall'avvenuto deposito.

L’istante dovrà tempestivamente provvedere al ritiro delle parcelle opinate e/o munite di parere di congruità pagando contestualmente alla segreteria dell’Ordine i diritti di opinamento/congruità secondo le tariffe in vigore.

8) ***COMUNICAZIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO***

Al momento della presentazione dell'istanza di parere di congruità o di opinamento, la segreteria del Consiglio dell'Ordine provvederà a darne comunicazione al cliente dell'iscritto con lettera raccomandata a.r., o con altro mezzo equipollente, indicando il nome del consigliere responsabile del procedimento e con l'avvertimento che, entro 10 giorni, l'interessato può far osservazioni e/o produrre di documenti.

Parma, 14 luglio 2015